

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2008

relativa a un contributo finanziario della Comunità al Centro comune di ricerca della Commissione in Belgio e in Italia per determinate attività svolte nel quadro del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nell'anno 2009

*[notificata con il numero C(2008) 7702]***(I testi in lingua francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)**

(2008/935/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) I laboratori comunitari di riferimento per il controllo dei mangimi e degli alimenti possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a norma dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽²⁾.
- (2) Nell'elenco dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 il Centro comune di ricerca della Commissione europea a Ispra (Italia) figura come laboratorio comunitario di riferimento per materiali destinati a venire a contatto con alimenti e organismi geneticamente modificati. Nell'elenco dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 il Centro comune di ricerca della Commissione europea a Geel (Belgio) figura come laboratorio comunitario di riferimento per metalli pesanti in alimenti e mangimi, micotossine e idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
- (3) Tanto il Centro comune di ricerca quanto la direzione generale della salute e della tutela del consumatore sono servizi della Commissione e le loro relazioni sono stabilite in un accordo amministrativo annuale, corredato di un programma di lavoro e del relativo bilancio.
- (4) Si è proceduto a valutare i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio dei laboratori di riferimento della Commissione in seno al Centro comune di ricerca per l'anno 2009.
- (5) Risulta di conseguenza opportuno accordare un contributo finanziario della Comunità a determinate attività del

Centro comune di ricerca della Commissione europea a Geel (Belgio) e a Ispra (Italia), secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 882/2004. Detto contributo copre il 100 % delle spese rimborsabili quali definite dal regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione ⁽³⁾.

- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾, i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L'articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE siano finanziate dal Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
- (7) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contributo finanziario della Comunità è garantito per le seguenti attività del Centro comune di ricerca della Commissione europea a Ispra (Italia) («il laboratorio») svolte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004, nonché per l'organizzazione di seminari concernenti tali attività, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009:

- 1) attività legate a materiali a contatto con alimenti; l'importo massimo fissato a tal fine è di 180 003 EUR;
- 2) organizzazione da parte del laboratorio in questione dei seminari riguardanti le attività di cui al punto 1; l'importo massimo fissato a tal fine è di 75 947 EUR;

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

3) attività legate agli OGM; l'importo massimo fissato a tal fine è di 13 388 EUR;

4) organizzazione da parte del laboratorio in questione dei seminari riguardanti le attività di cui al punto 3; l'importo massimo fissato a tal fine è di 61 440 EUR.

Articolo 2

Un contributo finanziario della Comunità è garantito per le seguenti attività del Centro comune di ricerca della Commissione europea a Geel (Belgio) («il laboratorio»), svolte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004, nonché per l'organizzazione di seminari concernenti tali attività, per il periodo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009:

1) attività legate a metalli pesanti in alimenti e mangimi; l'importo massimo fissato a tal fine è di 250 000 EUR;

2) organizzazione da parte del laboratorio in questione dei seminari riguardanti le attività di cui al punto 1; l'importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR;

3) attività connesse alle micotossine; l'importo massimo fissato a tal fine è di 230 000 EUR;

4) organizzazione da parte del laboratorio in questione dei seminari riguardanti le attività di cui al punto 3; l'importo massimo fissato a tal fine è di 22 000 EUR;

5) attività connesse agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA); l'importo massimo fissato a tal fine è di 232 000 EUR;

6) organizzazione da parte del laboratorio in questione dei seminari riguardanti le attività di cui al punto 5; l'importo massimo fissato a tal fine è di 22 000 EUR.

Articolo 3

Il contributo finanziario della Comunità di cui agli articoli da 1 a 2 copre il 100 % delle spese ammissibili quali definite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.

Articolo 4

Sono destinatari della presente decisione:

— per i materiali a contatto con alimenti: Centro comune di ricerca, Istituto per la Salute e la Protezione dei Consumatori, unità Esposizioni fisiche e chimiche, TP 260, Via E. Fermi, 1, 21020 Ispra (Italia),

— per gli organismi geneticamente modificati: Centro comune di ricerca, Istituto per la Salute e la Protezione dei Consumatori, unità Biotecnologia e OGM, Via E. Fermi, 1, 21020 Ispra (Italia),

— per i metalli pesanti: Centro comune di ricerca, Retieseweg 111, 2440 Geel (Belgio),

— per le micotossine: Centro comune di ricerca, Retieseweg 111, 2440 Geel (Belgio),

— per gli IPA: Centro comune di ricerca, Retieseweg 111, 2440 Geel (Belgio).

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione